



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)

(GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 1)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

TITOLO I

DICHIARAZIONE ANNUALE

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **13-6-2025**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 43

(Termine per l'accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (140)(151) (152)

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (140)

2-bis. ***((Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'[articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#), devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.))***

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

(150) (153) (160) (179) (183)

AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 28 marzo 1997, n.79](#) convertito con modificazioni dalla [L. 28 maggio 1997, n.140](#) ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'[articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#) sono prorogati di due anni".

AGGIORNAMENTO (80)

La [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono prorogati di un anno".

AGGIORNAMENTO (79)

La [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) come modificata dal [D.L. 24 dicembre 2002, n.282](#) convertito con modificazioni dalla [L. 21 febbraio 2003, n. 27](#) ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#) i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".

AGGIORNAMENTO (88)

La [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), e all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1".

AGGIORNAMENTO (104)

Il [D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), ha disposto (con l'art. 12 comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'[articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono raddoppiati".

AGGIORNAMENTO (112)

Il [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:

[...]
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e dall'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633](#); la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) per uno dei reati previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'[articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

[...]
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e dall'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633](#); la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) per uno dei reati previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive".

AGGIORNAMENTO (134)

Il [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di decadenza di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un anno. Tale riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

AGGIORNAMENTO (137)

Il [D.L. 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 agosto 1990, n. 227](#), come modificato dal [D.L. 30 settembre 2015, n. 153](#), convertito con modificazioni dalla [L. 20 novembre 2015, n. 187](#), ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016".

AGGIORNAMENTO (140)

La [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che "Le disposizioni di cui all'[articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e all'[articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della](#)

[Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) per alcuno dei reati previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del [comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (150)

Il [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), ha disposto (con l'art. 5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo".

AGGIORNAMENTO (151)

Il [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), come modificato dalla [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e il termine di decadenza di cui all'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto".

La [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), nel modificare l'[art. 3, comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 916) che la presente modifica si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'[articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'[articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".

AGGIORNAMENTO (152)

Il [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito con modificazioni dalla [L. 9 agosto 2018, n. 96](#), nel modificare l'[art. 1, comma 917, lettera a\) della L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), che a sua volta modifica l'[art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".

AGGIORNAMENTO (153)

Il [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 13](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), sono prorogati di due anni".

AGGIORNAMENTO (160)

Il [D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49](#) ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "In deroga all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) sono raddoppiati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

AGGIORNAMENTO (179)

Il [D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito con modificazioni dalla [L. 23 febbraio 2024, n. 18](#), come modificato dal [D.L. 15 maggio 2024, n. 63](#), convertito con modificazioni dalla [L. 12 luglio 2024, n. 101](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#), sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'[articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), di cui all'[articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e di cui all'[articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e degli avvisi di accertamento di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".

AGGIORNAMENTO (183)

Il [D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 ottobre 2024, n. 143](#), ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 14) che "In deroga all'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025".

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)
- [note atto](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 [Contattaci](#)

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

- [Privacy e Cookie policy](#)
- [Note legali](#)
- [Mappa del sito](#)
- [FAQ](#)
- [Dichiarazione di accessibilità](#)
- [dati.normattiva.it](#)